

Iniziativa popolare federale «Per un equo finanziamento dei trasporti»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per un equo finanziamento dei trasporti», presentata il 13 febbraio 2013; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per un equo finanziamento dei trasporti», presentata il 13 febbraio 2013, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
2. L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Amstutz Adrian, Feldenstrasse 11, 3655 Sigriswil
 2. Barthassat Luc, Chemin d'Archamps 26, 1257 La Croix-de-Rozon
 3. Bigler Hans-Ulrich, Alpenblickweg 13, 8910 Affoltern am Albis
 4. Binder Max, Loorenhof 2, 8308 Illnau
 5. Blättler Charles, Werftstrasse 2, 6005 Luzern
 6. Burgener Andreas, Bahnweg 8, 4512 Bellach
 7. Faucherre Jean-Daniel, Ch. du Chalet Rouge 22, 1510 Moudon
 8. Fiala Doris, Dreikönigstrasse 31, 8002 Zürich
 9. Frey Walter, Goldbacherstrasse 84, 8700 Küsnacht

1 RS 161.1
2 RS 161.11
3 RS 311.0

10. Giezendanner Ulrich, Geisshubelweg 40, 4852 Rothrist
 11. Gössi Petra, Hofstrasse 3, 6403 Küssnacht am Rigi
 12. Gutjahr Paul, Effingerstrasse 99, 3008 Bern
 13. Haefner Martin, Felmisweidstrasse 11, 6048 Horw
 14. Hartl Rolf, Wilerstrasse 19, 8193 Eglisau
 15. Hess Erich, Jupiterstrasse 31/853, 3015 Bern
 16. Hutter Markus, Rychenbergstrasse 169, 8400 Winterthur
 17. Illi Alain, Repfergasse 26, 8200 Schaffhausen
 18. Langenick Pfister Bernadette, Zürcherstrasse 35, 8852 Altendorf
 19. Nötzli Maximilian, Kräyigenweg 4, 3074 Muri bei Bern
 20. Pfister Gerhard, Gulmstrasse 55, 6315 Oberägeri
 21. Probst Jean-Marc, Av. de Rumine 40, 1005 Lausanne
 22. Regazzi Fabio, Via San Gottardo 77, 6596 Gordola
 23. Rime Jean-François, Rue du Stade 71, 1630 Bulle
 24. Surer Marc, Stutzweg 3, 4458 Eptingen
 25. Turrettini Maurice, Chemin des Peutets 5, 1253 Vandoeuvres
 26. Wernli Urs, Burghaldenstrasse 29, 5027 Herznach
 27. Wobmann Walter, Sagigass 9, 5014 Gretzenbach
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per un equo finanziamento dei trasporti» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Iniziativa popolare «Per un equo finanziamento dei trasporti», casella postale 470, 8702 Zollikon, e pubblicata nel Foglio federale del 5 marzo 2013.

19 febbraio 2013

Cancelleria federale svizzera:

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Iniziativa popolare federale «Per un equo finanziamento dei trasporti»

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Art. 86 cpv. 2^{bis} (nuovo), cpv. 3, cpv. 3^{bis}, frase introduttiva, cpv. 4, cpv. 5 (nuovo) e cpv. 6 (nuovo)

^{2bis} Impiega il prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

- a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali;
- b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
- c. provvedimenti volti a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati;
- d. contributi ai costi delle strade principali;
- e. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
- f. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
- g. contributi ai Cantoni senza strade nazionali per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle strade cantonali.

³ *Abrogato*

^{3bis} Impiega il prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione esclusivamente per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:

⁴ L'introduzione o l'aumento di imposte, tasse o emolumenti nel settore della circolazione stradale devono essere sottoposti al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141.

⁵ Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo per i relativi carburanti.

⁶ È vietato qualsiasi uso, diverso da quello previsto, del prodotto netto di cui ai capoversi ^{2bis} e ^{3bis} e del prodotto netto del supplemento sull'imposta di consumo di cui al capoverso 5.

